

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 1° ottobre 2010¹,
decreta:

I

La legge dell'8 novembre 1934² sulle banche è modificata come segue:

Art. 37l, rubrica (nuova)

Trasferimento

Art. 37m (nuovo) Liquidazione

¹ Le banche che assumono averi non rivendicati possono liquidarli, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione.

² Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.

³ Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2010 6629
² RS 952.0

